

mafioso si stia riorganizzando e diffondendo con caratteristiche che poco hanno a che fare con l'immagine che si aveva, fino a poco tempo fa, della mafia.

È in atto, e non per questo può essere considerato meno pericoloso, anzi è più sofisticato, più portato ad un'immagine perbenista, un atto di ricollocazione del fenomeno mafioso, non più quello violento e sanguinario in cui il controllo del territorio avveniva essenzialmente attraverso la forza e la violenza, le uccisioni, le intimidazioni e gli omicidi, una mafia che riguarda il passato recente; oggi è in atto una situazione in cui, con forme più sofisticate, si cerca di realizzare il controllo del territorio dove il riciclaggio del denaro e l'allocazione di quello ricavato dall'attività di estorsione, di traffico d'armi o di stupefacenti, in attività remunerative determina la creazione di una rete ciascun segmento della quale ha un proprio ruolo. Tutto è finalizzato al controllo di quell'area. La politica viene piegata in questo contesto al servizio di interessi di parte, le istituzioni all'interesse di chi in quella zona vuole esercitare il potere. È un potere che organizza impresa, che fa progettazioni, possiede propri canali di finanziamento e per questo fa anche progettazione; esso fa sì che in quella zona, non con la violenza o con l'omicidio, ma con questa rete capillare si tenga tutto sotto controllo. Tutto serve e viene organizzato per consentire lautissimi guadagni, per avviare attività altamente remunerative con minori rischi rispetto a prima, perché in quella zona si interviene per favorire interessi agendo in un clima di apparente legalità.

Non siamo quindi di fronte ad un fenomeno che ha caratteristiche con cui in passato abbiamo fatto i conti, siamo di fronte ad un fenomeno che ha caratteristiche nuove.

In quest'analisi bisogna farsi guidare dalla politica per poi trarne delle conclusioni. Il ruolo ed il comportamento del collega Giudice deve essere analizzato in questo contesto, in questo nuovo modo di essere del fenomeno mafioso.

E l'importanza di personaggi come il collega Giudice è in relazione proporzionata a questo nuovo modo di essere della mafia. Se non si parte da questo dato, si rischia di non capire il quadro entro cui si colloca la questione in oggetto! Rischiamo di fare astrazione e al limite, per quanto riguarda il fenomeno generale, di rivendicare forse più ordine pubblico e meno attenzione al fenomeno in quanto tale ed anche meno presenza della politica rispetto alla necessità di combattere il fenomeno mafioso. Da questo punto di vista, mi è sembrata esemplare — e l'ho vista e l'ho letta come un grande contributo di analisi — la relazione del collega Abbate. È un'analisi che trova riscontro con dati oggettivi, e quindi non è un teorema astratto o inventato; ma con quella analisi — con i debiti riscontri sull'attività e sulla figura di Giudice — si capisce perché nasce la richiesta della custodia cautelare.

A tal proposito, voglio fare osservare una questione e provare ad esprimere una opinione.

Il Giudice non si ritrova — così ha affermato nella audizione in Giunta — nel personaggio descritto dalla procura di Palermo; non si ritrova perché ritiene che non sia quella la realtà, che non sia quella la sua personalità e la cultura, e che non siano quelli i comportamenti che gli sono propri. Anch'io debbo dire che non so con precisione chi sia Gaspare Giudice! È quello che ci descrive la procura, quello che si è presentato in audizione dinanzi alla Giunta o quello che invece ha firmato la memoria difensiva? Dico questo perché pare di essere di fronte a tre personaggi diversi; ma non credo che egli possa essere uno e trino, non credo ai miracoli, ma a tre diversi comportamenti sì!

Delle tre versioni di questo collega, devo dire che mi è parsa più efficace quella in cui si è presentato per l'audizione dinanzi alla Giunta. Efficace perché? Perché nell'audizione non ha parlato di accanimento della procura nei suoi riguardi; anzi, ne ha lodato la cortesia e la metodologia usata! Perché allora la memoria difensiva è di tutt'altro tenore?

La persecuzione politica — a detta di tutti — non esiste, perché rischierebbe di essere il tentativo di non voler rispondere attraverso questo assunto e attraverso espedienti a giudizi di merito.

Va fatto notare come tutte le contestazioni all'onorevole Giudice non tengano conto di alcuna congettura o di un qualche teorema più o meno sofisticato, ma si basano su fatti specifici e concreti, su relazioni e rapporti di tipo personale, economico, imprenditoriale e professionale, con importanti personaggi. Non so dire se siano stati i più importanti, ma sicuramente non si è trattato di gregari; erano sicuramente esponenti importanti di Cosa nostra. Questi rapporti sono maturati nel corso di molti anni; queste relazioni hanno avuto luogo in un arco di tempo quasi ventennale e, a favore di questi interessi, il Giudice ha sistematicamente operato. E il tutto lo si evince dalla richiesta e dagli atti fatti pervenire dal GIP alla Giunta.

In ordine alla richiesta di utilizzazione di conversazioni telefoniche, nonché alla utilizzazione di dati del traffico telefonico, faccio osservare che nessun procedimento di intercettazione è mai stato adottato nei confronti dell'onorevole Giudice, ovvero dei suoi familiari o di altre persone allo stesso vicine, per ragioni concernenti lo svolgimento della sua attività politica! Le intercettazioni svolte su soggetti organicamente inseriti in Cosa nostra, quali Panzeca Giuseppe, Ciaccio Giorgio e Mandalà Tonino, ovvero l'acquisizione dei tabulati di Infantino Valerio, anch'egli organico a Cosa nostra, sono state legittimamente autorizzate dal competente GIP. Quindi, l'accusa di avere utilizzato intercettazioni non autorizzate, quale quella che ad esempio viene indicata alla pagina 178 di quel documento è inesistente; è una intercettazione che si riferisce ad altri soggetti.

PRESIDENTE. Onorevole Bielli, lei dispone ancora di un minuto di tempo!

VALTER BIELLI. Quant'era il tempo totale a disposizione?

PRESIDENTE. Era di 10 minuti.

VALTER BIELLI. Il nostro gruppo ha 10 minuti rispetto ad altri che ne hanno 12?

PRESIDENTE. È il suo gruppo che ha previsto 10 minuti per lei, non io.

VALTER BIELLI. Ritengo di aver fornito un quadro espositivo in qualche modo sufficiente per aver presente il contesto in cui ci si trova ad operare.

Concludo con un'ultima considerazione. Nel momento in cui, da parte di alcuni colleghi, si fa riferimento alla poca attendibilità dei riscontri oggettivi, io devo dire che i riscontri sono molto più di uno. Non c'è solo il riscontro al quale ha fatto riferimento il collega Berselli, ce ne sono anche altri, ma soprattutto c'è un dato ancor più oggettivo che riguarda il tipo di rapporto che continuamente si è stabilito con le varie cosche mafiose. Rispetto al ruolo del Giudice, non so se egli sia un personaggio di primissimo o di secondo piano, ma sicuramente in questo contesto rappresenta, per un certo verso, l'anello di congiunzione tra la mafia delle Madonie e il mandamento di Caccamo, nel senso che li pone in relazione tra di loro.

Aggiungo poi che, nel contesto di una nuova mafia in cui la politica assume una dimensione nuova e diversa rispetto al passato, questa stessa mafia ha bisogno di personaggi che siano molto dentro la politica, ha bisogno di personaggi che hanno rapporti con le istituzioni, con i governi locali, con i governi regionali. È in questo contesto che il ruolo del Giudice, come parlamentare, assume la funzione così rilevante su cui anche il pubblico ministero, la procura, il GIP, hanno poi sviluppato le loro considerazioni.

Non si tratta, quindi, di un accanimento verso il parlamentare in quanto tale, ma il parlamentare stesso, per il modo in cui si è mosso all'interno delle istituzioni, per le funzioni che ricopre, è divenuto funzionale ad una attività di tipo criminoso e mafioso. È per questo che ritengo che il Parlamento, i colleghi, deb-

bano tenere in considerazione anche il fatto che il parlamentare, rispetto a rischi del genere, deve saper svolgere una funzione di un certo tipo. Non si può affermare, come ha fatto il Giudice, che non sapeva, che non poteva conoscere, perché credo che come parlamentari abbiamo il diritto non solo di sapere, ma anche di tutelare la nostra funzione e, dal punto di vista politico, anche di essere in grado, di fronte a fenomeni di questo tipo, di rivendicare un valore e di avere una certa etica, quella cioè per la quale, rispetto a questioni che riguardano la mafia, dobbiamo riuscire non solamente a starne lontano, ma almeno a combatterla.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola, che dispone di sette minuti. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Presidente, credo che sette minuti non siano sufficienti, attese le dimensioni delle fonti a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Anche per lei si tratta del tempo che il suo gruppo le ha attribuito.

SERGIO COLA. Non mi lamento, comunque credo che sette minuti non siano neppure sufficienti a denunciare le inquietanti problematiche che la richiesta in esame pone.

Vi è un primo dato, secondo me importantissimo, che abbiamo recepito con grande gioia, e l'ha recepito soprattutto con maestria l'onorevole Abbate. Ricorderete la discussione su Previti, il *fumus persecutionis* che deve prescindere dall'esame degli indizi, dall'esame delle esigenze cautelari; ebbene, oggi stiamo discutendo anche sulla scorta delle imbeccate, dei rilievi dell'onorevole Abbate, della gravità degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Meno male che è stato recepito per lo meno questo, tanto più — non so se i giuristi si trovino d'accordo sull'argomento — che noi siamo i sostituti del tribunale del riesame perché l'ordinanza cautelare riguardante un par-

lamentare non può essere eseguita. Il parlamentare, quindi, non può far ricorso al tribunale del riesame e il primo approccio lo abbiamo noi nel ritenere o meno la fondatezza dei gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza degli stessi e le esigenze cautelari. Si tratta di una interpretazione che faccio in questo momento e che mi pare trovi sostegno nella logica. Dunque: gravità degli indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.

Non voglio riprendere le tematiche di altri, non voglio dire che Barbagallo non è credibile perché accusato di omicidi, o che non lo sono altri che non sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare, però vi è un rilievo che non è stato fatto dall'onorevole Abbate, a cui vanno per un verso i miei complimenti, per altro verso un appunto critico.

Infatti, l'onorevole Abbate non ha fatto altro che riportare pedissequamente gli argomenti dell'ordinanza di custodia cautelare, senza tenere nella minima considerazione quelli che potevano essere gli argomenti *ex adverso*.

Vengo al primo rilievo, onorevole Abbate: il presunto riciclaggio si riferisce addirittura ad un periodo di tempo, gli anni 1980-1985, in cui non esisteva nemmeno l'articolo 416-bis, che è stato introdotto il 29 settembre del 1982. Vi è di più. Si è dimenticato un particolare che secondo me è importantissimo. Il Di Gesù si rivolgeva alla banca in questione non per Giudice, ma perché in essa vi era suo cugino, Bravata. Mi sembra che questa sia una connessione tale da non lasciare adito a dubbi o, al limite, tale da far nascere serie perplessità sull'attendibilità di Barbagallo.

Come si può credere poi, onorevole Abbate, che il riciclaggio avvenisse sostituendo moneta con altra moneta? Ci saremmo trovati di fronte a sequestri di persona, cioè alla registrazione preventiva dei numeri delle banconote, ma tutto questo è solo il frutto di mera fantasia. L'epoca in cui ciò si sarebbe verificato ci porta a ritenere gli indizi di colpevolezza inconsistenti, perché i riscontri sono veramente aerei ed anche il resto.

Vogliamo considerare Siino? Le dichiarazioni di Siino sono indirette, *relata refero* — con tutti gli interrogativi ed i dubbi che anche questo inquietante pentito ha suscitato recentemente — e senza alcun tipo di riscontro, se non il sentito dire, non si sa neanche da parte di chi.

Vengo al Lanzalaco. Onorevole Abbate, lei, secondo me, non ha individuato un aspetto importantissimo, che non può non farci meditare a lungo: vi sono o non vi sono, nell'ambito della fissazione e valutazione dei criteri di attendibilità intrinseca, motivi di astio pregresso? Chi è Lanzalaco? Lanzalaco è colui che è stato fatto fuori da Giudice e ritiene che quest'ultimo lo abbia estromesso. Il suo discorso, allora, non può assolutamente non essere considerato con serie perplessità.

Un'altra osservazione: lei, onorevole Abbate, ha riferito che il Giudice non poteva non sapere in relazione a fatti del 1980 ed all'inserimento di Di Gesù in un contesto mafioso. La sentenza contro Di Gesù, però, è intervenuta nel 1991, a distanza di 11 anni. Quanti di noi hanno avuto contatti con mafiosi e con camorristi senza sapere? Quanti magistrati sono stati addirittura a colazione, o hanno avuto frequentazioni con persone che, a distanza di alcuni anni, hanno dimostrato di essere dei delinquenti veri e propri? Questo non è un discorso serio, ci vuole un po' di più per arrivare alla configurazione degli indizi di colpevolezza.

A dimostrazione delle critiche che vanno mosse, voglio ricordare che una sentenza di assoluzione, che è in giudicato e che non può assolutamente essere nuovamente messa in discussione, si trasforma, in modo contorto e distorto sotto il profilo logico, in una accusa. Potete rilevare tutto questo da quanto si legge (a pagina 345 del fascicolo) nell'ordinanza cautelare: « Circa la solidarietà di cui l'onorevole Giudice avrebbe goduto da parte di noti esponenti delle varie famiglie mafiose al tempo della comune detenzione del carcere di Palermo, dentro e fuori dal carcere; circa il suo contegno assunto durante l'intero periodo di detenzione » — mi riferisco alla precedente detenzione

dell'onorevole Giudice — « concretizzatosi in un ostinato silenzio sul reale svolgimento dei fatti e sulle responsabilità di terzi che gli sarebbe valsa la stima di tali personaggi (...) ». Si arriva all'assurdo! L'imputato, che nega le responsabilità e viene giudicato ed assolto, dato che, come dicevo, nega le sue responsabilità, è considerato un omertoso, in quanto ha taciuto sulle responsabilità altrui. Siamo all'allucinazione totale! Questi fatti vogliamo considerarli o no? Mi permetto allora di muovere qualche rilievo critico al carissimo amico Michele Abbate.

Vogliamo parlare poi della sussistenza o meno dell'esigenza cautelare? Una sola proposizione: la natura del reato. Ma se fosse così, onorevole Abbate, quanti deputati sono stati rinviati a giudizio? Il rinvio a giudizio presuppone una valutazione sulla gravità degli indizi.

Se, infatti, gli indizi non fossero gravi, non ci sarebbe una richiesta di rinvio a giudizio, bensì l'applicazione dell'articolo 425 del codice di procedura penale, ossia il non luogo a procedere. Ebbene, ci troviamo di fronte a tanti deputati, a tanti personaggi illustri — non voglio nominarli — che sono stati rinviati a giudizio senza essere raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare, ancorché rispondessero di un reato che desta allarme e preoccupazione.

Si parla dell'attualità: ma l'attualità è una mera esercitazione di carattere giuridico e formale, in quanto è connessa alla sussistenza della permanenza del reato associativo e viene meno solamente con la sentenza di primo grado. Non sarò certo io a dovervi ricordare tutto questo. Si tratta, quindi, soltanto di un fatto di carattere formale, tutto il resto è veramente ridicolo, perché, se esistono comportamenti penalmente rilevanti, sono da collocare tra il 1980 e il 1985 e si esauriscono nel 1991: non esiste assolutamente attualità e quindi non esistono quelle esigenze cautelari così sacralmente enunciate anche qui. Sarebbe veramente un atto di enorme ingiustizia ed estremamente contraddittorio da parte di questa Camera: è per questa ragione che, in tutta

coscienza, non mi sento di votare a favore della proposta della Giunta (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e dell'UDR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto dare atto ai componenti della Giunta del lavoro approfondito che è stato svolto, nonché al relatore del sofferto giudizio e della sofferta relazione, che comunque non ha potuto non tenere conto del comportamento dell'onorevole Giudice nell'ambito della sua audizione presso la Giunta: un comportamento, onorevoli colleghi, che ha spinto il gruppo di forza Italia, perché pressato dallo stesso onorevole Giudice, a votare in quella sede a favore dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si tratta però di un principio che questo Parlamento deve valutare con grande attenzione, perché così noi creiamo un pericoloso precedente. Stante la vigenza dell'articolo 68 della Costituzione, che recita « Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma (...) », non è possibile un'autorizzazione « postuma ». Ciò quindi spiega la grande dignità e la volontà dell'onorevole Giudice di fornire tutti gli elementi di valutazione perché possa chiarire la sua posizione anche in sede processuale. Però il Parlamento ha il dovere di valutare attentamente quando decide su questi principi, perché — ancorché sia in discussione l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione — rischia di creare pericolosi precedenti.

Voglio dire che è importante inquadrare la dolorosa vicenda umana che ha colpito l'onorevole Giudice in un contesto sociale e territoriale. Ho sentito dichiarazioni allarmanti: quando si parla di mafia, di criminalità organizzata, sicuramente lo sdegno è elevato da parte di tutti, ma voglio pregare gli onorevoli colleghi di valutare in che circostanze di tempo e di luogo si sarebbero tenuti i contatti del-

l'onorevole Giudice. Tutto è avvenuto in un territorio — la Sicilia, Palermo e zone limitrofe — ad alta densità mafiosa, situazione che però molte volte non è conosciuta dai soggetti che, per mille motivi, vengono a contatto con personaggi che forse dopo molti anni si scopre siano stati appartenenti alla criminalità organizzata. È esattamente questa la situazione dell'onorevole Giudice, direttore di una filiale di banca, che non ha nascosto — non poteva e non doveva farlo — di aver avuto in quel periodo (gli anni 1980-1985) rapporti di conoscenza con soggetti che soltanto otto o dieci anni dopo sono stati riconosciuti, con sentenze passate in giudicato, responsabili di appartenenza ad associazioni malavitose ed in special modo di criminalità organizzata. Quale rilievo può essere addebitato ad un direttore di banca che — peraltro, anche indipendentemente dalla sua funzione lavorativa — ha rapporti ed amicizie che in quel momento crede perfettamente legittime, ha rapporti di frequentazione con persone che mai fino a quel momento hanno fatto parlare la giustizia? Un direttore di banca viene avvicinato da centinaia di clienti che gli chiedono di realizzare operazioni bancarie. Dice l'onorevole Abbate: ha caparbiamente difeso, in Giunta, la regolarità del suo comportamento e delle operazioni bancarie, quasi che questa regolarità fosse di per sé sufficiente ad allontanare gli indizi a suo carico. Voglio chiedere molto garbatamente all'onorevole Abbate e a tutti i colleghi che sono chiamati ad esprimere un voto: cosa avrebbe dovuto fare un direttore di banca di fronte alla richiesta di effettuare operazioni bancarie perfettamente lecite e legittime?

Essere affiliato ad una cosca, essere funzionale ad una organizzazione criminale organizzata significa favorire, al di là ed oltre la legge, l'associazione criminale, e non invece esercitare regolarmente e formalmente la propria attività lavorativa. Voglio ricordare allora ai colleghi che probabilmente non affrontano quotidianamente problemi giudiziari ed interpretazioni del diritto, come avviene al sottoscritto e ad altri colleghi che esercitano la

professione di avvocato, quali elementi è necessario sussistano per affermare che un soggetto è parte integrante di un'associazione criminale di stampo mafioso. È necessario uno stabile inserimento nell'organizzazione criminale, non l'apertura di quattro o cinque libretti al portatore, intestati a nomi di fantasia, dei quali fra breve vi darò conto; è poi necessaria l'adesione alle regole dell'accordo associativo. Ebbene, tutti hanno detto, anche coloro che accusano l'onorevole Giudice — compreso lo stesso onorevole Abbate facendo riferimento alle fasi in cui la funzionalità all'associazione criminale si sarebbe espletata, quanto al primo periodo, dal 1980 al 1983 (egli ha distinto altri due periodi), quello della cosiddetta iniziazione dell'onorevole Giudice —, che si è trattato di un'iniziazione non sacramentale, mentre noi sappiamo che l'appartenenza ad una cosca mafiosa è sostanziale e formale: vi sono riti di iniziazione, operazioni ed attività da svolgere ma tutto questo non è stato fatto, non ve n'è la prova, nessuno dice che sia stato fatto!

Ancora, è necessaria l'assunzione di un ruolo funzionale agli scopi del sodalizio e quindi l'esecuzione di una serie continua di compiti, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'associazione: tutto questo manca, onorevoli colleghi, perché non è possibile individuare ed allocare un soggetto, chiunque esso sia, in un'organizzazione mafiosa soltanto quando pone in essere dei comportamenti occasionali (che possono essere funzionali ma sono occasionali) senza una volontà di appartenenza specifica. Voglio ora aggiungere qualche osservazione in relazione agli elementi che sono stati forniti da Barbagallo, che è un soggetto inattendibile, un pentito che non può avere credito per quello che deve essere il valore probatorio, il riscontro diretto ed indiretto che le sue dichiarazioni devono avere: l'unico elemento che i pubblici ministeri prima ed il GIP poi hanno ritenuto rappresentare un riscontro rispetto alle dichiarazioni del Barbagallo è costituito dalle presunte verifiche che, nei tempi e nei luoghi addotti

dal Barbagallo, dimostrano che in effetti presso la filiale diretta dall'onorevole Giudice all'epoca dei fatti vi era stata l'apertura di alcuni libretti bancari.

Prima di parlare del Barbagallo, voglio allora domandarvi: è immaginabile che un soggetto funzionale agli interessi di un'associazione criminale organizzata, in un arco di tempo di tre o quattro anni, eserciti ed espliciti la sua attività funzionale a tale associazione criminale, che quindi ha interessi economici illimitati ed elevatissimi, con attività così limitate? Leggendo le pagine 80 e seguenti della richiesta presentata alla Camera dei deputati, mi sono preso la briga di sommare quali sarebbero state le operazioni svolte negli anni a favore della malavita organizzata: ebbene, parliamo di cinque-sei libretti al portatore per un valore complessivo di 150 milioni! Rispetto ad un'organizzazione criminale con interessi così elevati nel contesto economico e sociale di quel territorio, l'attività dell'onorevole Giudice sarebbe stata funzionale soltanto con l'apertura di cinque-sei libretti al portatore per un totale negli anni di 150 milioni di lire!

Mi chiedo se questa possa essere ritenuta un'attività economica funzionale ad un'associazione criminale o se invece, più opportunamente, possa essere ritenuta l'attività quotidiana di qualunque imprenditore o di qualunque capofamiglia. Ma nella foga — anche comprensibile — dei giudici si addebitano all'onorevole Giudice operazioni bancarie svolte ben oltre il 1985, un periodo durante il quale egli era stato sospeso, perché dal 1985 al 1992 egli è stato sospeso dalla sua attività. Ebbene, se si leggono quelle pagine, si nota che vengono addebitate alla sua attività e alla sua funzione delle operazioni bancarie che egli non poteva aver compiuto, per il fatto di essere stato sospeso e allontanato per quattro anni da quella banca e da quella filiale. Questa è la verità, onorevoli colleghi.

Oggi, onorevoli colleghi, dobbiamo decidere su due principi che non sono contrapposti e che possono invece essere egualmente tutelati. Il primo è l'interesse

dello Stato, della collettività e anche di questo consesso ad avere l'integrità del *plenum*. Il secondo è quello di garantire l'effettività dell'azione giudiziaria a carico di chiunque. Se votassimo a favore dell'arresto, così come ci dice di fare la Giunta, sia pure a maggioranza, noi violeremmo e mortificherebbero il principio costituzionale dell'integrità del *plenum*. Se votassimo « no », come io farò e come invito a fare i colleghi, non violeremmo la effettività dell'azione giudiziaria a carico di chiunque, perché l'azione giudiziaria andrebbe avanti e sarebbe celebrato il dibattimento, nel quale probabilmente sarà fatta giustizia di questa vicenda.

Allora, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, io voterò contro la determinazione della Giunta e sono fiducioso che questo consesso, pur nella conflittualità politica e nella polemica parlamentare, l'una e l'altra legittime manifestazioni della democrazia, guarderà all'onorevole Giudice non come ad un rappresentante dell'opposizione, ma come a un membro di questo Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha sette minuti di tempo.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signori deputati, con estrema pacatezza tenterò di rappresentare un punto di vista che a mio avviso dovrà portare quest'aula ad un ridimensionamento e ad un capovolgimento della proposta che è stata illustrata con estrema compiutezza dall'onorevole Abbate, cioè quella di accogliere la richiesta di autorizzazione all'arresto, che viene dalla procura e dall'ufficio del GIP di Palermo, ai danni dell'onorevole Gaspare Giudice.

Credo che in questa vicenda sia opportuno individuare subito tre motivi che dovrebbero far propendere questa Assemblea per la tesi della tutela del *plenum*, per la tesi che individua nella richiesta di autorizzazione all'arresto e un *fumus persecutionis* e per la tesi per la quale non

sussistono le esigenze cautelari e non sono esaudite le condizioni di applicabilità delle misure cautelari oggetto della richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti dell'onorevole Giudice.

Il primo motivo, signori deputati, è che in questa vicenda una lettura attenta delle carte processuali dimostra che la ipotesi accusatoria, il rilievo penale che si rivolge all'onorevole Giudice è quello del riciclaggio. Secondo l'attuale richiesta di autorizzazione all'arresto, il nucleo dell'accusa nei confronti dell'onorevole Giudice — secondo un'antica prospettazione accusatoria che i giudici di Palermo avevano dichiarato insussistente quando l'onorevole Giudice fu assolto per insussistenza del fatto — è quello del riciclaggio.

Come si usa in alcune regioni d'Italia, però, l'ipotesi specifica è stata coperta, ammantata, allargata con l'ipotesi associativa, diventando addirittura il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale: l'onorevole Giudice, attraverso questo suo apporto ad un'ipotesi di riciclaggio, avrebbe realizzato una partecipazione ad associazione mafiosa.

L'onorevole Abbate ricorderà le discussioni all'interno della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato quando si prospettò nei confronti dell'onorevole Andreotti prima l'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa e poi la più grave ipotesi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. L'onorevole Abbate dovrà allora convenire con me che in questa vicenda l'utilizzazione ampia — troppo ampia, a mio sommo avviso — del reato associativo serve a dare una pericolosità apparente e cartolare, a fornire un *surplus* di allarme sociale rispetto ad una vicenda già positivamente delibata, per l'onorevole Giudice, dagli organi giurisdizionali palermitani (che lo hanno assolto perché il fatto non sussiste).

In proposito devo richiamare all'Assemblea un'opinione, forse l'unica opinione su cui si trovavano d'accordo Giovanni Falcone e Leonardo Sciascia. Giovanni Falcone sosteneva che non è possibile rappresentare la mafia come tutta una zona grigia: bisogna distinguere il

nero dal bianco, perché, se tutto è mafia, niente è mafia. Leonardo Sciascia concordava. Ebbene, allargare ad ogni aspetto della vita sociale siciliana la possibilità di contagio per frequentazione, cioè la possibilità che automaticamente un rapporto possa innescare un'accusa gravissima come la partecipazione ad associazione mafiosa, rappresenta una lesione per lo Stato di diritto e per le garanzie non solo del cittadino deputato Gaspare Giudice, ma di tutti i cittadini italiani.

Vi è poi un secondo motivo, a mio avviso importantissimo, per denegare l'autorizzazione all'arresto, dell'onorevole Giudice: l'uso ancora più ampio in alcune regioni italiane della segregazione carceraria preventiva, che chiamiamo con sottile eufemismo « custodia cautelare ». Ebbene, lo hanno ricordato diversi colleghi: che l'onorevole Giudice attraverso le sue frequentazioni ed i suoi rapporti abbia realizzato l'ipotesi accusatoria è stato smentito per ben due volte da due organi giurisdizionali palermitani, che hanno scarcerato il dottor Dario Lo Bue ed il dottor Gaspare Bazan, intesi come complici e come correi dell'onorevole Giudice: il primo per mancanza di indizi, il secondo per mancanza di esigenze cautelari.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Concludo, Presidente.

Infine, onorevoli colleghi, in questa fattispecie mancano le esigenze cautelari: il cittadino deputato Giudice si è presentato immediatamente sia ai suoi giudici sia davanti alla Giunta; ed ha affermato — non ha negato — quelle frequentazioni che rappresentano il nucleo dell'accusa.

Allora, se mai ci sarà il rinvio a giudizio per l'onorevole Giudice, su quali prove dovrà dibattere il futuro tribunale, se non su un elemento — la frequentazione di determinati personaggi — che l'accusa interpreta come elemento di prova della realizzazione dei reati contestati e che l'onorevole Giudice, come

cittadino, ha ampiamente ammesso davanti alla Giunta, ai procuratori e al GIP di Palermo, fornendo una spiegazione assolutamente tranquillizzante delle frequentazioni e che viene completamente rappresentata in amplissima e coerente giurisprudenza? È la stessa suprema Corte di cassazione che ha più volte affermato, infatti, che le frequentazioni o i rapporti leciti con personaggi che appartengano alla malavita organizzata non rappresentano, non hanno mai rappresentato elemento di prova per determinare il « contagio », cioè la correttezza e la complicità nel reato associativo da parte del cittadino che, in perfetta buona fede, abbia intrattenuto questo tipo di rapporti.

Concludo, signor Presidente, ricordando a lei, che mi pare all'epoca ne fu anche protagonista, il dibattito che si svolse a Palermo a villa Igea, al quale partecipò l'attuale sindaco di New York, allora procuratore distrettuale di quella stessa città, Rudolph Giuliani. Egli sostenne in quella occasione che il principio del « contagio », che il principio del gioco del domino non può assurgere per i reati di mafia ad elemento dimostrativo della responsabilità di nessuno e giustificò tale sua posizione rilevando che, altrimenti, negli Stati Uniti d'America tutti i 200 milioni di abitanti avrebbero potuto essere accusati di rapporti malavitosi per il fatto di aver frequentato in un momento della loro vita un personaggio in odore di criminalità organizzata (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuliano. Ne ha facoltà.

PASQUALE GIULIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di accingermi a parlare del caso che ci interessa, vorrei sollecitare l'attenzione del Presidente della Camera e dell'Assemblea su un problema singolare, che indubbiamente suscita inquietudine nelle nostre coscienze.

L'Assemblea, nel momento in cui è chiamata a deliberare sulla libertà perso-

nale di un parlamentare, non è messa in condizione di conoscere gli atti e i documenti che sono noti soltanto ai componenti della Giunta.

Non ignoro i problemi di non lieve momento, di ordine formale e sostanziale, che sottendono questa prassi, però vorrei sollecitare la sua attenzione, Presidente, perché il problema sia sottoposto al più presto all'esame dell'Assemblea, in modo da trovare una soluzione che non provochi queste inquietudini e questi veri e propri drammi delle coscienze.

L'onorevole Gaspare Giudice è chiamato a rispondere di una serie di reati, in ordine ai quali il giudice delle indagini preliminari di Palermo ha chiesto la misura della custodia cautelare in carcere.

Tra questi reati indubbiamente il più grave, per le intuibili conseguenze che ne derivano, è quello di cui all'articolo 416-bis, vale a dire l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Va tuttavia rilevato con tutta l'attenzione che merita che sia il giudice per le indagini preliminari, sia il pubblico ministero con riferimento alla stessa contestazione hanno concordemente concluso che l'onorevole Giudice non ha mai avuto un inserimento formale nell'organizzazione mafiosa. Per il reato in questione è stata contestata la permanenza a tutt'oggi.

Desidero dedicare i pochi minuti che ho a disposizione, signor Presidente, a dimostrare l'insussistenza dell'esigenza cautelare, anche se avverto la necessità di sottolineare qualche punto del merito, che non può non suscitare dubbi e perplessità ed escludere quelle certezze che sono state fatte proprie dal giudice per le indagini preliminari, dal pubblico ministero e dallo stesso relatore. A quest'ultimo non posso che dare atto della serietà e del travaglio che traspare dalla sua relazione, nonché dell'impegno che attinge radici nella sua riconosciuta capacità. Non posso tuttavia condividere le conclusioni della relazione.

Le più consistenti fonti di accusa nei confronti di Gaspare Giudice sono rappresentate dalle chiamate di correità in ordine alle quali, come sappiamo, l'arti-

colo 192 ha posto una serie di limiti invalicabili avallati da una giurisprudenza molto rigorosa che ha imposto una verificabilità intrinseca ed estrinseca della chiamata.

La chiamata più gravosa, comunque, nei confronti dell'onorevole Giudice è indubbiamente quella di Barbagallo Salvatore. Ebbene, in ordine a questa chiamata, onorevoli colleghi, lo stesso giudice per le indagini preliminari, lo stesso pubblico ministero non hanno potuto fare a meno di dire che il Barbagallo è incorso nel passato in una serie di incidenti di percorso. Tale viene definita la serie di inattendibilità e di falsità di questo pentito. Incidenti di percorso che si tramutano evidentemente in una sua assoluta inattendibilità in quanto in altri processi per fatti analoghi, per fatti di mafia, di criminalità organizzata e addirittura di omicidio, sono stati adottati provvedimenti e sentenze che ne hanno attestato l'inattendibilità.

In questo caso, considerata questa inattendibilità e considerato soprattutto che i fatti che racconta il Barbagallo si riferiscono ad un periodo che va dal 1980 al 1985, dunque ad un periodo lontano di circa venti anni, mi pare più che lecito porsi la domanda: e se il Barbagallo fosse ulteriormente incappato in un altro incidente di percorso, così come disinvoltamente il GIP mostra di definire questa sostanziale falsità ed inattendibilità del teste? Un incidente di percorso, però, che rischia di sottrarre la libertà personale ad un membro del Parlamento e per lo più ad un membro dell'opposizione.

Un altro interrogativo inquietante sul quale non ho sentito nulla da parte del relatore — né su di esso è stato scritto alcunché da parte del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero — è quello relativo alla pronuncia del giudice istruttore del 1991, allorché il Giudice, essendo stato imputato di associazione mafiosa e di altri reati infamanti, riuscì ad ottenere da parte del giudice la derubricazione del reato in quello di favoreggiamento, e in primo grado, dal tribunale di Palermo, ottenne l'assoluzione con la formula: perché il

fatto non sussiste. Una formula piena che lo scagionò in maniera certa e assoluta da tutti quei gravi fatti che gli erano stati addebitati.

Ed allora, se il giudice istruttore fino al 1991 ha attestato con una sentenza che l'onorevole Giudice non era un mafioso, perché ora, con riferimento allo stesso periodo, si fanno delle affermazioni così gravi contestando quei reati che erano stati esclusi in maniera assoluta, in primo grado, da quel giudice istruttore? A parte le ragioni di ordine processuale, relativamente alle quali si potrebbe parlare anche di pregiudizialità e di uno sbarramento per certi fatti, tutto ciò non può che indurre a notevoli ripensamenti o quanto meno, lo ripeto, ad inoculare dubbi e perplessità sulle decisioni del relatore.

Perché il GIP di Palermo, parlando di questi fatti, li ha definiti addirittura episodi a dir poco inquietanti? Quale inquietudine può provocare una sentenza regolarmente passata in giudicato? Non è forse questa espressione che tradisce quel *fumus persecutionis*, la cui presenza ci impedisce di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria di Palermo?

Quanto alle esigenze cautelari il GIP le ha ravvisate nel pericolo di inquinamento probatorio e nel pericolo di reiterazione. Per la verità il GIP non si è attardato, né si è affaticato più di tanto, a dare dimostrazione di questo pericolo, avendo dedicato all'argomento una sola paginetta dopo le frasi di stile e tautologiche; una paginetta che dimostra assolutamente, in maniera direi « quantitativistica », l'inconsistenza delle argomentazioni e la stessa poco credibilità di quanto è stato scritto.

Ma, tralasciando questo aspetto, va ricordato che il pericolo di reiterazione, a norma dell'articolo 274, va riferito alle circostanze del fatto e alla personalità dell'imputato per come emerge dai suoi precedenti penali e per tutti gli elementi acquisiti nel processo.

Ebbene, qui stiamo esaminando fatti che vanno dal 1980 al 1992-1993, e pertanto si tratta di fatti assai lontani, lontanissimi nel tempo. Tutti noi sappiamo che il trascorrere del tempo dalla

commissione del fatto è un elemento decisivo, che stempera il pericolo di inquinamento ed è elemento di grande importanza per escludere il pericolo di reiterazione.

Non va poi trascurato il fatto che l'esame della personalità dell'imputato, se viene fatto sulla scorta dei suoi precedenti penali, non può che risolversi in un vantaggio per l'onorevole Giudice, posto che quest'ultimo è assolutamente, incontestabilmente, inequivocabilmente incensurato.

Il pericolo di inquinamento non può certo desumersi, così come è stato fatto in una maniera che definirei assai disinvolta, dalla qualità di parlamentare, idonea secondo il GIP per il suo rilievo sociale ed istituzionale a condizionare o ad intimidire i testimoni. Se così fosse, e così non è, si dovrebbe sostenere che in relazione al parlamentare vi è una sorta di presunzione *iuris et de iure* ovviamente a suo danno, il che invece è evidentemente inammissibile.

La verità è che il pericolo di inquinamento, un pericolo non potenziale, ma concreto e serio, non appare ipotizzabile, dato che tutte quelle che vengono indicate come fonti di prove significative sono rappresentate da dichiarazioni di collaboranti che sono sottoposti a programmi di protezione e pertanto sono su testi che non possono essere, almeno da parte del Giudice, in alcun modo influenzati né influenzabili.

Da ultimo, non certo per ordine di importanza, non può trascurarsi che quel tale Bazan, coimputato con l'onorevole Giudice della quasi totalità dei reati, è stato, in data 3 luglio 1998, scarcerato per insussistenza delle esigenze cautelari. Ebbene, il tribunale della libertà ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, proprio di quel giudice che chiede ora l'arresto dell'onorevole Gaspare Giudice.

Se non sussistono quelle esigenze cautelari in ordine ad un coindagato che risponde per la quasi totalità degli stessi reati di cui deve rispondere il Giudice,

ebbene, non si riesce a capire perché questa necessità venga affermata con riferimento all'onorevole Giudice.

Quindi, si accertino i fatti e le responsabilità con tutto l'impegno ed il rigore che la vicenda richiede, ma lo si faccia seguendo la via ordinaria, attendendo, qualora si debba procedere la privazione della libertà personale, che questa arrivi all'esito di un giudizio sfavorevole nei confronti del Giudice. Si smetta di fare affidamento su attese collaborative che finiscono per degradare la misura cautelare che — lo ricordo a me stesso e all'Assemblea — è una estrema *ratio* che deve essere sganciata da ogni possibilità che la renda strumento di irrituale e pericolosa semplificazione della metodologia legale di ricostruzione del fatto.

Quest'Assemblea non può e non deve dimenticare che l'onorevole Giudice è a tutt'oggi vittima di una malagiustizia, essendo stato incarcerato ...

PRESIDENTE. Onorevole Giuliano, il tempo a sua disposizione è esaurito.

PASQUALE GIULIANO. ... per ben tre mesi ed essendo stato per tale fatto riconosciuto assolutamente innocente con la formula, come si diceva una volta, ampiamente liberatoria perché il fatto non sussiste.

Ha già pagato per questa malagiustizia con la sospensione dal posto di lavoro per ben cinque anni e con una carcerazione rivelatasi illegittima ed illegale. Ora rischiamo di nuovo di correre questo pericolo.

Quella formula e quella conclusione del processo di cui è stato parte vincitrice non ha certo cancellato i danni e l'angoscia che ha provocato né può restituire quella serenità rispetto ad una ingiusta ed illegale carcerazione.

Stamane, onorevoli colleghi, corriamo il rischio di imporre una carcerazione non necessaria.

PRESIDENTE. Onorevole Giuliano, dovrebbe concludere.

PASQUALE GIULIANO. Sto per concludere, Presidente.

Se una carcerazione vi dovrà essere, che sia quella che arriva all'esito di una condanna definitiva. Se, infatti, un domani questo processo a carico dell'onorevole Giudice dovesse concludersi nello stesso modo in cui si è concluso quello del 1991, sarà molto difficile allora dire all'onorevole Giudice: scusaci, ci eravamo sbagliati. Allora sarà tardi, perché è impossibile che un uomo possa rinascere due volte. Se, come uomini e come parlamentari, abbiamo un piccolo dubbio che ciò possa accadere, allora abbiamo il dovere giuridico e morale di evitare che tutto ciò possa accadere. Per questo voterò contro la proposta Abbate (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto — Doc. IV, n. 15/A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà, per cinque minuti.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, la dichiarazione di voto è un atto di lealtà verso noi stessi e verso gli amici e colleghi di questo ramo del Parlamento.

È difficile resistere alla tentazione, e forse anche alla deformazione professionale, di inserire in un intervento di questo genere la propria natura, la propria vita, la propria autobiografia, quello che ciascuno di noi rappresenta qui dentro e dire che ci sono o non ci sono gli indizi, che c'è o non c'è l'esigenza cautelare, che gli elementi sono discussi e discutibili.

La relazione dell'amico Abbate è fedele alla rima accusatoria e inquisitoria ed anche il suo intervento di quest'oggi è un esempio sofferto, ma anche esposto fran-

camente, di un tormento che seppure è arrivato ad un approdo che non condivido rispetto con tutto il cuore.

Credo che dobbiamo ragionare prescindendo da questa posizione, che vede da un lato o dall'altro contrapposte non le realtà politiche ma le motivazioni giudiziarie o difensive; ciascuno nella lettura — sia pure come diceva poco fa Giuliano non per tutti completa, anzi fintamente completa — delle cosiddette risultanze ha constatato come esse rendano difficile la valutazione.

Ma non siamo qui per difendere o per accusare; dobbiamo dire con franchezza che qui non facciamo il processo ai giudici né all'imputato deputato. Qui dobbiamo stabilire se esiste per un deputato, per un corpo giuridico e politico istituzionale come questo, la ragione di una mutilazione, di una avulsione di uno dei suoi membri; dobbiamo quindi definire la prevalenza di questa esigenza contenutistica complessiva ed individuale al tempo stesso, della frazione della sovranità di cui ciascuno di noi è titolare e che gelosamente — certo anche nei comportamenti — dovremmo garantire al popolo che ci ha scelto; una posizione che dovrebbe essere ritenuta prevalente per il bene giuridico protetto della sicurezza, della garanzia, della cautela, come cautelosamente si è voluto distinguere quella che è una carcerazione preventiva, un acconto di pena, rispetto all'esigenza di serenità di un giudizio relativo alla sanzione di un giudice, soggetto solo alla legge ed indipendente da qualunque potere, anche dal nostro che è il più vasto perché rappresentante del popolo, che si ferma davanti alle barriere della giustizia.

Sono barriere di garanzia per tutti: dobbiamo riaffermarlo proprio oggi che si discute di questi valori. Lo ricordiamo qui e a quelli fuori di qui, che confondono la giustizia con la politica. Non dobbiamo confonderle e per non farlo non dobbiamo nemmeno cadere nella tentazione di stabilire se Barbagallo è un pentito a corrente alternata, se sia attendibile a corrente alternata, se vada bene per un processo e non per un altro. Non dob-

biamo nemmeno cadere nella tentazione di dire — e non lo dico — che siccome i laici sono a piede libero allora per una sorta di equiparazione debba essere libero anche il deputato: no. Dobbiamo trarre dal tribunale del riesame una valutazione che dobbiamo rispettare, come l'opinione del GIP: può esservi, come ritiene il GIP, una ragione di cautela processuale oppure — come dice il tribunale del riesame — tale ragione può essere assente, può essere insufficiente la gravità dell'indizio.

Dobbiamo allora distinguere questo aspetto. Se la qualifica di deputato coincidente con quella di imputato dovesse determinare per lui una posizione gravatoria rispetto a qualsiasi altro imputato avremmo sovvertito non il principio di una guarentigia ma un principio di uguaglianza nella realtà delle situazioni processuali che purtroppo dobbiamo esaminare come se fossimo capaci di giudicare senza conoscere, e senza conoscere non si può deliberare.

Traggo dalla completezza di questa relazione ciò che ad essa manca. Caro Abbate, tu hai scritto tante cose che dimostrano la lettura, la comprensione dei problemi e la tua professionalità, che rispetto ed ammiro.

Sulle esigenze cautelari, però, la tua capacità si è fermata, la tua indagine si è dissolta: dov'è il pericolo di fuga, dov'è il pericolo di reiterazione, dov'è la realtà che costituisce l'insieme delle questioni più significative, quello dell'inquinamento e della fuga? Dov'è questo tritico? È una dissolvenza della relazione scritta, è una dissolvenza della esposizione orale: quando mancano questi presupposti, nessun cittadino può essere privato della libertà; se questo cittadino è anche un deputato, permettetemi di dire che non è una visione castale, ma un'esigenza generale che la libertà sia il bene più prezioso e che il Parlamento, anche in questo caso, deve riaffermare (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole

Bielli, al quale ricordo che ha dieci minuti. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Ho colto nel dibattito odierno una questione che giudico importante per il ruolo e la funzione del Parlamento: la pacatezza dei toni e il tentativo di entrare nel merito, il tentativo di presentare all'Assemblea e all'opinione pubblica una discussione fatta con grande serenità e con la consapevolezza del disagio che comunque proveremo allorché saremmo chiamati ad esprimere il nostro voto.

Detto questo, vorrei cercare di dare qualche risposta alle osservazioni avanzate da alcuni colleghi, in particolare ad una sulla quale invito tutti i colleghi a riflettere: il rapporto tra il collega Giudice e i personaggi di Cosa nostra. È stato detto che un direttore di banca si trova ogni giorno ad avere rapporti con i clienti e in quanto tale non è tenuto a sapere chi essi siano. L'osservazione posta in questi termini ha un valore; tuttavia la Sicilcassa in questione si trova a Termini Imerese, non a Milano o a Roma, quindi in una realtà dove si conoscono tutti e tutto. Aggiungo che era impossibile non sapere chi fossero Di Gesù o Panzeca.

Nel lavoro svolto dall'onorevole Giudice, avere rapporti con tutti coloro i quali facevano operazioni finanziarie con la banca era normale; non è accettabile ipotizzare che egli non sapesse chi fossero questi personaggi. I riscontri rispetto a questi rapporti non sono relativi solo a Barbagallo ad altri, sono riscontri su dati oggettivi raccolti dalla stessa procura.

Richiamo ai colleghi anche la lettera inviata a Panzeca dal collega Giudice e le affermazioni in essa contenute. In merito ad una questione che non è stata sollevata, se non in modo indiretto, cioè quella della sussistenza di un atteggiamento persecutorio, osservo che mi sembra l'unico punto a cui non si possa fare riferimento poiché siamo di fronte a fatti riscontrati e riscontrabili. I fatti ascritti all'onorevole Giudice e che lo trovano coinvolto in questa vicenda sono più d'uno; non si deve invece fare confusione su una que-

stione richiamata da alcuni colleghi, come se, essendoci stati due procedimenti, l'atteggiamento dei giudici fosse consequenziale tra il primo ed il secondo. Preciso che si tratta di procedimenti completamente diversi fra loro.

Il primo riguardava la cosiddetta truffa IVA. Nella cosiddetta truffa IVA, siamo in presenza di personaggi che sono diversi rispetto a quelli a cui si fa riferimento invece nel secondo procedimento, che riguarda il rapporto con la mafia, nel senso che non vi è consequenzialità fra i due fatti. Da questo punto di vista, coloro i quali potrebbero essere indotti a pensare che il primo procedimento induca al secondo, credo che si trovino nella situazione di avere un atteggiamento non veritiero e non giusto.

La circostanza — a cui altri colleghi hanno fatto riferimento — secondo la quale l'onorevole Giudice non sia stato ritenuto quale uomo d'onore credo che non possa essere considerata sufficiente a far venir meno la contestazione di partecipazione in associazione mafiosa, in quanto è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità l'ammissibilità dell'inserimento nell'organizzazione mafiosa se vi è prova della esistenza di comportamenti concludenti. Nella specie, questi sono innumerevoli e tutti deponenti per la organica partecipazione dell'onorevole Giudice all'attività di Cosa nostra.

Mi auguro — lo dico con un atteggiamento che riguarda la mia cultura e la mia personalità — che nella vicenda processuale l'onorevole Giudice possa alla fine venire assolto. Me lo auguro per l'onorevole Giudice e in generale; però questo non fa venire meno il dato che noi in questa fase non siamo chiamati a decidere su tale aspetto. Noi siamo chiamati in questa sede a decidere un'altra cosa: se, per quanto riguarda il procedimento, la richiesta di custodia cautelare possa avere o meno delle motivazioni vere. Io dico che il dato oggettivo in cui la custodia cautelare diventa un fatto obbligato risiede proprio nel reato che è ipotizzato, per quello che rappresenta la

mafia, nel senso che le accuse sono tali che possono andare solamente in questa direzione.

A tale proposito debbo dire che è vero, quando si fa riferimento al tribunale della libertà, che due personaggi in qualche modo poi sono stati scagionati; ma perché non si dice, collega Berselli, che il tribunale della libertà ha confermato il provvedimento del GIP in merito alla posizione di molti altri coindagati assieme all'onorevole Giudice? Voglio dire che i riscontri non sono solamente quelli, perché se fossero solamente quelli tutto il capo di imputazione in qualche modo avrebbe un'altra evoluzione. Queste sono le ragioni per le quali ritengo che si debba tener conto di tutte queste considerazioni.

Vorrei ora fare un'ulteriore considerazione.

Del problema della salvaguardia del *plenum* abbiamo parlato anche in altra occasione. È vero che è questione importante e non secondaria, ma è altrettanto vero che, se si assume il tema della salvaguardia del *plenum* come una questione che abbia valore assoluto rispetto a tutte le altre considerazioni, a questo punto anche rispetto ad un fenomeno come quello mafioso, allora credo che noi non valorizzeremmo invece il ruolo del Parlamento: quello a cui tutti i parlamentari hanno fatto riferimento!

Nello sviluppare questa considerazione, voglio aggiungere con forza che, qualora avessi riscontrato l'esistenza — e credo di parlare anche a nome del mio gruppo — di un atteggiamento di tipo persecutorio in ragione di un fatto politico verso l'onorevole Giudice, vi sarebbe stato da parte mia un comportamento ancor più contrario rispetto alle difficoltà che abbiamo nel prendere la relativa decisione; debbo dire, però, che in questa vicenda sicuramente — mi pare che i colleghi lo abbiano notato — non vi è stato un atteggiamento persecutorio in ragione di un fatto politico, bensì un atteggiamento che tiene conto di fatti oggettivi.

Concludo il mio intervento con un'ultima cosa.

Da qualche collega è stato detto che dobbiamo prestare grande attenzione alla richiesta di custodia cautelare in ragione del *plenum* perché siamo di fronte ad un componente dell'opposizione.

Credo che non sia giusto porre la questione in questi termini perché lo stesso atteggiamento dovrebbe valere sia per la maggioranza sia per la minoranza: non ci può essere una tutela diversa rispetto al fatto di appartenere ad una forza politica o ad un'altra.

È anche per questa motivazione, che attiene ad un dato di principio, che confermo il voto positivo rispetto alla relazione che ci è stata presentata e un voto positivo rispetto alla richiesta in esse contenuta, perché credo che i fatti oggettivi vadano in quella direzione e siano a tutela del Parlamento e di tutti i parlamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi, che dispone di cinque minuti. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'ora sinistra per molti inquietanti segnali, vorrei fare, più che una difesa, che non tocca a me fare, dell'onorevole Giudice, una commemorazione affinché la coscienza dei parlamentari che si accingono a votare per l'arresto faccia una sosta, meditando sulla vicenda che ha riguardato, con l'assoluta, interiore convinzione della sua colpevolezza, di molti che non erano qui, l'onorevole Sergio Moroni, che si uccise, parlamentare, per un'accusa che dopo sei anni è stata verificata totalmente inconsistente.

Risuonarono in quest'aula le parole della lettera scritta da Sergio Moroni al Presidente Napolitano, e furono le parole terribili di un uomo disperato e abbandonato, quando tutto il Parlamento sarebbe stato contro di lui per ragioni moralistiche, demagogiche e di qualsiasi altra natura. Oggi — la sentenza è di poche ore fa — Moroni, morto, è stato dichiarato innocente!

Non vorrei che quest'aula indicasse oggi la direzione del carcere, con le

manette pronte qui fuori, in uno spettacolo indescrivibile di volgarità, di violenza e di dolore, per un uomo che potrebbe essere innocente, come non di rado è capitato per accuse analoghe (non ultimo va ricordato il presidente Musotto, tornato presidente, ma incarcerato). Ebbene, ci dovrebbe essere nella coscienza dei cristiani di quest'aula almeno un pensiero sul fatto che le ragioni per le quali oggi si richiede l'arresto dell'onorevole Giudice sono le medesime per le quali egli è stato già prosciolto in un tribunale.

VALTER BIELLI. No!

VITTORIO SGARBI. Sì, sono queste prevalentemente, con accuse che quelle ancora sottolineano e ripercorrono! Egli, quindi, caro amico onorevole Bielli, è già stato in carcere ingiustamente, ha già pagato.

Per riscattare quel dolore per una pena ingiusta, sarebbe opportuno che non si ripercorresse lo stesso itinerario, proprio perché egli è stato ingiustamente in carcere e chi lo ha arrestato è ancora libero di continuare la sua azione criminosa!

Nessun CSM ha condannato, come noi ci apprestiamo a fare per un nostro parlamentare, chi lo ha tenuto in carcere. Quindi, dobbiamo e vogliamo essere convinti, come gli amici della lega, che il Giudice sia colpevole? Teniamo conto che la carcerazione preventiva l'ha già subita per un reato che non aveva commesso. E allora, chi ha già pagato per ciò che non aveva commesso, deve adesso ancora pagare per quello che forse non ha fatto? E che dire di magistrati che contro la legge utilizzano in maniera melliflua — se la cantano e se la suonano — la Costituzione in relazione alle intercettazioni telefoniche illegittime, come ti ho detto, relatore Abbate? Sono infatti allegate parole che non potevano essere utilizzate per garantire la mafiosità di Giudice prima che il Parlamento autorizzasse l'intercettazione. Non è stato messo l'*omissis* con l'ipocrito riferimento: «C'è un documento dei carabinieri, che citiamo alla lettera, pur sapendo che...». Bizantinismo di chi lo

vuole in carcere per forza e senza la certezza della colpa, avendo i suoi collusi già liberati il tribunale della libertà!

Il punto fondamentale è proprio questo: è meglio indirizzare al carcere l'onorevole Giudice perché il tribunale della libertà agisca per contraddire il Parlamento, secondo una regola ormai valsa, o forse indicare noi che egli deve essere arrestato darà al tribunale della libertà un ulteriore elemento per confermare una carcerazione ingiusta? Il tribunale della libertà sarà quindi subornato dal voto dell'Assemblea che, con tanti giudici, avrà detto: «È bene che Giudice vada in carcere; in fondo potrebbe essere mafioso!» Posso assicurarvi che Giudice non è mafioso per la totale impossibilità della sua natura umana, che è di uomo imbecille, non violento e non criminale, che può aver fatto quelle cose che fa un banchiere, ma quanti le hanno fatte anche per finanziamenti venuti all'attuale partito popolare? Io li conosco bene e un giorno li denuncerò. Riciclaggi di denaro che possono...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, deve concludere.

VITTORIO SGARBI. ...essere ritenuti tali anche quando sono soltanto coperture bancarie con nomi come Tulipano o Rosa e sono null'altro che l'attività di un banchiere che fa il suo lavoro al limite della legge, ma non per la mafia.

Se Giudice deve essere arrestato per questo, per i reati per cui è già stato prosciolto ed avendo già subito un'ingiusta carcerazione, sulla vostra coscienza peserà il suo carcere come pesa la morte di Sergio Moroni (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, colleghi, l'autorizzazione all'arresto, così come richiesta dal pubblico ministero e così come indicata nell'ordinanza del

GIP, nei confronti del deputato Gaspare Giudice, tratteggia con ampiezza, rigore ed approfondimento, un contesto generale, quello di un certo mondo affaristico di Palermo e della sua provincia che si è incrociato e, purtroppo, continua ad incrociarsi troppo spesso con quello della politica.

All'interno di questo contesto, che risulta più puntualmente abbozzato rispetto allo specifico delle accuse e dei singoli rapporti del Giudice, vanno considerate e valutate le acquisizioni accusatorie nei confronti dello stesso deputato Giudice.

Questo contesto è l'esemplificazione della cosiddetta zona grigia, di quell'area sociale, cioè, nella quale si realizzano i comportamenti che sono stati definiti di contiguità.

Dallo spaccato che risulta dalla ricostruzione emerge una società palermitana fortemente segnata dalla presenza della mafia in tutti i suoi ambienti, all'interno della quale si muovono ed agiscono personaggi che, per cultura e per ruolo sociale, avrebbero dovuto essere rigorosamente estranei alla criminalità organizzata e che, invece, dimostrando una grave atonia morale, quando non colludono direttamente, tuttavia non disdegnano di intrattenere rapporti amicali e di affari con elementi di provata o non provata appartenenza ai clan mafiosi.

La frequentazione di questo mondo da parte dell'onorevole Giudice non è dubbia ed è acquisita dalle prove, testimoniali e documentali. Lo stesso Giudice, nella memoria che ha presentato alla Giunta, non nega questa frequentazione, sebbene la inquadri in una sorta di ineluttabile condizione obbligata per chi vive la realtà palermitana.

Questa stessa versione dei fatti è stata offerta dall'onorevole Gaspare Giudice sia nell'interrogatorio reso spontaneamente ai magistrati, sia nella deposizione davanti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di questa Camera e nella memoria che egli ci ha fatto recapitare.

Questo oggettivo dato di fatto impone a noi tutti una prima riflessione. L'indagato Giudice non nega le sue frequentazioni; si

presenta spontaneamente a deporre davanti ai giudici; produce all'autorità inquirente ulteriore materiale documentale che dovrebbe, esaminato nel merito, dimostrare la vera natura dei suoi rapporti di frequentazione e di affari con elementi già riconosciuti giudizialmente come mafiosi o, allo stato, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il collegio che dovrà giudicare l'onorevole Gaspare Giudice dispone dunque delle prove acquisite dall'accusa circa la frequentazione dello stesso con elementi associati alla mafia. L'onorevole Giudice non nega, lo ripeto, queste frequentazioni, sulle quali fornisce una versione diversa che escluderebbe cointeressenze criminali.

La semplice frequentazione con elementi di provata appartenenza all'organizzazione mafiosa non integra, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il reato associativo, né lo stesso concorso esterno nel reato associativo.

Il processo, pertanto, verterà sulla natura e sulla qualità delle frequentazioni dell'onorevole Giudice, senza che vi siano ulteriori esigenze di acquisizioni probatorie.

Il secondo dato di fatto che richiama la nostra riflessione riguarda le prove acquisite dall'accusa a carico di Gaspare Giudice. Tra le prove prodotte ci sono, con l'importanza che meritano, le chiamate di correttezza di alcuni collaboratori di giustizia, intese, tra l'altro, a dimostrare che l'indagato conoscesse perfettamente la qualità e lo spessore criminale dei personaggi con i quali era entrato in relazione di affari, in un primo tempo, e in rapporti politici in una seconda fase. Il secondo elemento della valutazione riguarda, pertanto, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate di correttezza da parte dei cosiddetti « pentiti » o « collaboratori di giustizia », che dir si voglia. Tra i collaboratori di giustizia che chiamano in causa l'onorevole Giudice si trova un tale Salvatore Barbagallo, il quale in un altro procedimento penale, collaterale a quello che riguarda l'onorevole Giudice, è stato riconosciuto dal tribunale di merito inattendibile con riferimento alle accuse di